



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - Presidente

dott. Luigi Pagliuca - Giudice est

dott. Francesco Bartolotti - Giudice

nel procedimento n. 5/2023 p.u.

promosso da

Morgante Stefano (cod.fisc MRGSFN89M08L781N), con gli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] e M [REDACTED]

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso in data 11.1.23 con il quale Morgante Stefano ha chiesto in via principale di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, a quella di liquidazione controllata del patrimonio;

rilevato che con decreto in data 17.2.23 il giudice unico ha dichiarato inammissibile la domanda principale di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sicchè deve provvedersi – in composizione collegiale – in ordine alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata del patrimonio:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Legnago e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il Morgante è infatti lavoratore dipendente ed in passato ha rivestito solo la qualità di socio e legale rappresentante della società di capitali [redacted] sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti scaduti ed esigibili per complessivi euro 117.069,57 (oltre al debito di euro 4.194,44 per il compenso dell'OCC), di cui euro 7.854,12 relativi ad un finanziamento contratto con [redacted] ed euro 109.215,45 dovuti ad [redacted] [redacted] - riscossione per imposte non versate nell'anno 2012, a cui non può evidentemente far fronte mediante i suoi beni essendo unicamente titolare di reddito da lavoro di euro 2.000,00 mensili circa che, come si vedrà, deve destinare in larga parte al mantenimento familiare;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI del gestore della crisi nominato dall'[redacted] la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire la attuale condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, in ragione delle carenze dell'attestazione - per la parte inerente ai profili rilevanti rispetto alla domanda principale di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti - quali emergenti dal provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile tale domanda (in sintesi: inadeguata indagine del profilo attinente alle cause del sovraindebitamento ed alla condotta del debitore, quindi relativa alla verifica anche del requisito della meritevolezza; attestazione di fattibilità ed ammissibilità di un piano che non prevedeva alcuna soddisfazione per i creditori chirografari) - in deroga al disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI - sia opportuno nominare quale liquidatore un professionista diverso dall'attuale gestore, che si individua nell'avv. Federica Franchini, in possesso dei requisiti previsti dalla norma;



ritenuto che, in considerazione: 1) delle spese mensili necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi (euro 2.800,00 mensili circa), 2) del reddito mensile netto del Morgante (euro 2.000,00), 3) di quello percepito dalla moglie (euro 1.600,00 mensili circa) e 4) del fatto che entrambi i coniugi devono contribuire al mantenimento familiare (in misura pari ad euro 1.400,00 mensili a testa), possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo calcolato su base mensile (ossia dividendo per 12 tutte le entrate percepite in un anno a titolo di stipendio, tredicesima, altri emolumenti e ad ogni altro titolo sopravvenuto) di **euro 1.400,00 mensili**, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore tutto il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto opportuno precisare che del patrimonio da liquidare dovranno far parte anche la giacenza esistente sul conto corrente [redacted] pari ad euro 3.575,56 alla data del 30.9.22 secondo quanto indicato in ricorso), nonché le eventuali somme che, a seguito di pignoramento presso terzi (ai sensi dell'art 72bis DPR 602/73) attivato da parte di [redacted] – riscossione (cfr. doc. 8), siano state accantonate dal datore di lavoro [redacted] ma non ancora corrisposte al creditore procedente, posto che per effetto dell'apertura della presente procedura diverrà improcedibile tale iniziativa esecutiva. Tutti tali importi dovranno essere versati dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore aprirà immediatamente e sul quale dovranno confluire anche le quote di reddito eccedenti il limite come determinato al punto precedent;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

Il tutto con l'ulteriore precisazione che, fermo restando il diritto di [redacted] a trattenere gli eventuali ratei di stipendio già versati da [redacted] a seguito del pignoramento presso terzi di cui sopra, la trattenuta stipendiale dovrà invece cessare a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata al datore di lavoro (con versamento quindi dell'intero stipendio al Morgante);

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Morgante Stefano (cod.fisc. MRGSFN89M08L781N)**, nato a Verona il 8.8.1989 e residente in Legnago (Vr), via Principe Umberto n. 49;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Federica Franchini;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; in particolare ordina al ricorrente di versare immediatamente sul conto corrente intestato alla procedura che il liquidatore aprirà la giacenza esistente sul conto corrente [REDACTED] nonché al datore di lavoro [REDACTED] le somme che, a seguito di pignoramento presso terzi (ai sensi dell'art 72bis DPR 602/73) attivato da parte di [REDACTED] [REDACTED], abbia accantonato sullo stipendio del Morgante, se non già corrisposte alla suddetta creditrice. Dà inoltre atto che tale trattenuta sullo stipendio del Morgante a favore di [REDACTED] – riscossione dovrà cessare a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata a [REDACTED];
- 6) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.400,00 calcolato su base mensile, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **provveda entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi
[REDACTED], al liquidatore avv. Federica Franchini e all'OCC

Verona, 20.2.2023

Il Giudice Est.
dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

Depositato telematicamente in cancelleria
oggi 20/02/2023
Irene Armenio - funz. giud.

